

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE
"ISTITUTO CONFUCIO DI PISA"**

ART. 1

E' costituita l'Associazione culturale denominata "Istituto Confucio di Pisa".

Essa è una libera associazione con durata di anni 20 e senza scopo di lucro, regolata dalle disposizioni normative di cui al Titolo I, Capo III, artt. 36 e ss del Codice Civile italiano, nonché dal presente Statuto.

ART. 2

L'Associazione culturale denominata "Istituto Confucio di Pisa" persegue i seguenti scopi:

- diffondere e insegnare la cultura e la lingua cinese a livello locale;
- ampliare la conoscenza delle tradizioni e della cultura cinese attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;
- sviluppare programmi di ricerca sulla Cina contemporanea;
- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione territoriale nel nome di interessi culturali cinesi attraverso l'ideale dell'educazione permanente.

ART. 3

L'Associazione culturale denominata "Istituto Confucio di Pisa" per il perseguimento degli scopi di cui al precedente articolo 2, intende promuovere varie attività, in particolare:

- attività culturali: lezioni in lingua cinese, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, concerti e rappresentazioni teatrali, proiezioni di film e documentari;
- attività editoriali: pubblicazioni di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute.

ART. 4

Gli associati dell'Associazione di cui al presente Statuto si distinguono in soci fondatori e soci ordinari.

Sono soci fondatori:

- la Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna di Pisa;
- l'Università di Chongqing;

l'Università di Chongqing avendo contribuito in maniera determinante, con la propria opera e con il proprio sostegno economico, alla costituzione dell'Associazione è esonerata dal versamento di quote annuali.

Entro un anno dalla costituzione dell'Associazione, le persone o gli enti, sia pubblici che privati, che, condividendone lo spirito, sono interessati alla finalità di cui al precedente articolo 2 possono assumere, su espressa istanza da presentarsi per iscritto al Direttore, la qualifica di soci fondatori. L'ammissione dei nuovi soci fondatori, nel rispetto del termine temporale di cui al precedente capoverso, è deliberata dal Comitato Scientifico.

Possono assumere la qualifica di soci ordinari le persone o gli enti, sia pubblici che privati, che, condividendone lo spirito, sono interessati alla finalità di cui al precedente articolo 2.

L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su istanza degli stessi interessati, dall'Assemblea degli associati.

I soci ordinari e la Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna di Pisa, per tutta la permanenza del vincolo associativo, sono tenuti alla corresponsione della quota annuale secondo quanto stabilito dall'Assemblea degli associati.

In prima applicazione, la quota annuale di cui al precedente comma è stabilita in €1.500,00 (Euro millecinquecento/00).

ART. 5

Tutti gli associati sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e le decisioni adottate dagli organi dell'Associazione stessa. In caso di comportamento difforme, diretto a recare pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, l'Assemblea degli associati dovrà intervenire ed applicare, a seconda della gravità del contegno posto in essere, le seguenti sanzioni:

- richiamo;
- diffida;
- espulsione dall'Associazione.

ART. 6

Tutti gli associati hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e per la nomina degli organi dell'Associazione. Il diritto di voto non può essere escluso nemmeno in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

ART. 7

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- beni immobili e mobili;
- contributi;
- donazioni e lasciti;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti, salvo quanto stabilito all'art. 4, comma 3, del presente Statuto, sono costituiti dalle quote di associazione annuale stabilite dall'Assemblea degli associati e, inoltre, da eventuali contributi straordinari secondo l'ammontare stabilito dall'Assemblea degli associati stessa.

Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti sono accettate dall'Assemblea degli associati, la quale delibera sul loro utilizzo in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 8

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Comitato Scientifico;
- il Direttore;
- il Vice Direttore;
- il Revisore dei conti.

ART. 9

L'Assemblea degli Associati, quale organo esecutivo dell'Associazione, costituisce il momento fondamentale di confronto atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati, ognuno dei quali ha diritto ad un voto. Essa è presieduta dal Direttore dell'Associazione che opera in qualità di segretario.

L'Assemblea è convocata almeno due volte l'anno. Può, inoltre, essere convocata, in via straordinaria, dal Direttore, ovvero su proposta di almeno due associati. La convocazione dell'Assemblea può essere disposta mediante apposita comunicazione trasmessa a mezzo raccomandata a.r., telefax, ovvero mediante posta elettronica, almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea. Le riunioni verranno svolte in modalità video conferenza, per permettere la partecipazione degli associati cinesi.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale sottoscritto dal Direttore.

ART. 10

L'Assemblea detiene tutti i poteri di straordinaria amministrazione e svolge, peraltro, i seguenti compiti:

- nomina, su proposta del Presidente del Comitato Tecnico Scientifico, il Direttore dell'Associazione e il Revisore dei conti;
- approva il bilancio preventivo ed il consuntivo, così come elaborati dal Direttore;
- formalizza le proposte per la gestione dell'Associazione;
- stabilisce gli importi delle quote annuali degli associati;
- determina il corrispettivo delle prestazioni elargite a favore dell'Associazione da parte del Direttore.

ART. 11

L'Associazione si dota, inoltre, di un Comitato Scientifico (CS) composto di cinque membri designati, di comune accordo, dalla Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna di Pisa e l'Università di Chongqing fra personalità di prestigio del mondo della ricerca in tematiche attinenti le finalità di cui ai precedenti articoli 2 e 3 del presente Statuto.

I membri del CS restano in carica per tutta la durata dell'Associazione ed eleggono al proprio interno un Presidente con mandato triennale.

Il Comitato Scientifico costituisce l'organo di consulenza scientifica dell'Associazione e a tale fine:

- esprime pareri su tutti gli aspetti tecnico-scientifici connessi alle attività dell'Associazione stessa;
- formula pareri obbligatori sui piani di attività predisposti dal Direttore;
- redige una relazione annuale sullo stato delle attività.

Il Comitato Scientifico si riunisce ordinariamente almeno due volte l'anno. Può inoltre essere convocato in via straordinaria dal Presidente ovvero su proposta di almeno tre dei suoi componenti.

Alle riunioni del CS partecipa anche il Direttore dell'Associazione.

Il Comitato Scientifico può decidere la propria articolazione in sottocomitati, specificamente competenti su settori scientifico – culturali di particolare rilevanza strategica per l'Associazione. Le riunioni verranno svolte in modalità video conferenza, per permettere la partecipazione degli associati cinesi.

ART. 12

Il Direttore dura in carica tre anni ed è legale rappresentante dell'Associazione.

Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 11, comma 1, del presente Statuto, il Direttore è nominato tra personalità, anche esterne all'Associazione, di rilevante profilo scientifico e comprovate doti di carattere gestionali.

Il Direttore detiene tutti i poteri di ordinaria amministrazione in conformità agli indirizzi e ai criteri deliberati ed approvati dall'Assemblea degli associati. Elabora, sottoponendone l'approvazione all'Assemblea degli associati, il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo e il bilancio consuntivo che deve, invece, contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno. L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio preventivo è approvato dall'Assemblea degli associati prima di ogni esercizio. Peraltro, sia il bilancio preventivo che il bilancio consuntivo devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro 15 giorni precedenti la seduta per potere essere consultati da ogni associato.

Il Direttore, inoltre, convoca e presiede l'Assemblea degli Associati, sottoscrive i contratti e tutti gli atti di gestione amministrativa dell'Associazione, inoltre, può aprire e chiudere conti correnti, sia bancari che postali, e procedure agli incassi, può, peraltro, conferire, previa decisione favorevole dell'Assemblea degli Associati, a terzi mandato speciale con rappresentanza per la gestione di determinate attività relative all'Associazione stessa.

In prima applicazione, il Direttore è nominato di comune accordo tra l'Università di Chongqing e la Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna che ne determinano anche il compenso.

ART. 13

Il Vice Direttore è nominato, sentiti la Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna di Pisa e il Direttore dell'Associazione, dall'Università di Chongqing, fra personalità cinesi di prestigio del mondo della ricerca in tematiche strettamente attinenti le finalità di cui ai precedenti articoli 2 e 3 del presente Statuto.

Il Vice Direttore garantisce il raccordo operativo e la correlazione tra le attività dell'Associazione di cui al presente Statuto e l'Ufficio Nazionale per l'Insegnamento del Cinese come Lingua Straniera di Pechino. Egli, inoltre, interagisce direttamente con il Direttore dell'Associazione nell'adozione delle decisioni ritenute di particolare importanza strategica per l'Associazione medesima. Sotto tale

aspetto, quindi, il Vice Direttore emana pareri consultivi al Direttore, al Comitato Tecnico Scientifico e all'Assemblea degli associati.

Il Vice Direttore dura in carica tre anni.

ART. 14

Il Revisore dei conti è nominato dall'Assemblea degli Associati tra personalità esterne all'Associazione aventi indubbe competenze in materia finanziaria e contabile.

In prima applicazione, il Revisore dei conti è nominato dalla Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna di Pisa.

Il Revisore dei conti dura in carica un triennio.

ART. 15

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea degli associati.

In caso di scioglimento, il patrimonio residuo dell'Associazione può essere devoluto ad associazioni perseguenti finalità analoghe, ovvero per fini di pubblica utilità.

ART. 16

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.